

COMUNE DI CASINA
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con atto C.C. n. 12/95, modificato ed integrato con successivi atti
C.C. n. 30/95, n. 77/96, n. 80/97, n. 87/02, n. 17/03, n. 10/04, n. 16/05 e n. 14/06

CAPO 1
NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 Zone territoriali servite
- Art. 4 Gettito della tassa e costo del servizio
- Art. 5 Presupposto della tassa
- Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili

CAPO 2
COMMISURAZIONE E TARIFFE

- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Tariffe
- Art. 9 Classificazione dei locali e delle aree scoperte
- Art. 10 Commisurazione della tassa
- Art. 11 Commisurazione della superficie tassabile
- Art. 12 Locali ed aree scoperte non tassabili
- Art. 13 Riduzione della tassa per motivi di servizio
- Art. 14 Agevolazioni previste dalla legge
- Art. 15 Altre agevolazioni
- Art. 16 Riduzioni a fronte di risparmio di costi
- Art. 17 Limite di riduzione tariffaria
- Art. 18 Inizio e cessazione della occupazione

CAPO 3
DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

- Art. 19 Denunce
- Art. 20 Contenuto della denuncia
- Art. 21 Controlli ed accertamenti
- Art. 22 Poteri del Comune ed autotutela
- Art. 23 Riscossione

CAPO 4
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

- Art. 24 Sgravi e rimborsi
- Art. 25 Sanzioni
- Art. 26 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 27 Funzionario responsabile
- Art. 28 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 29 Abrogazioni
- Art. 30 Efficacia delle disposizioni
- Art. 31 Norma di rinvio

CAPO 1°

NORME GENERALI

Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, come previsto nell' art. 3, è istituita nel Comune di Casina- una tassa annuale, da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del presente Regolamento.

2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del Decreto legislativo sopracitato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del Decreto legislativo n. 507/1993.

Art. 2 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sottocategorie) dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" e per "Decreto", s'intendono rispettivamente la "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e il "Decreto legislativo citato nel comma 1".

Art. 3 ZONE TERRITORIALI SERVITE

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.

2. Con apposito manifesto annuale, da esporre nella prima decade di gennaio, l'Amministrazione comunale rende noto le zone del territorio in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa. Tale manifesto non è richiesto qualora l'intero territorio comunale sia servito.

3. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

Art. 4 GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione, - che, comunque, dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del Decreto il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere interamente coperto dal gettito della tassa.

2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o annullate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

3. Entro il 31 agosto di ciascun anno, l'Azienda che effettua il servizio trasmette al Comune apposita relazione, dalla quale deve risultare, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del Decreto. Contestualmente, comunica il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

4. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, commi 2 e 3, del Decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio - rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 5 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ubicati nelle zone di cui al precedente articolo 3. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2 ed agli art. 12, 14 si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del T.U. delle imposte dirette e successive modificazioni.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 13, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privata.

Art. 6 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Qualora , per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà, opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale senza un regolare contratto di locazione, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio; considerando elementi probatori per la detenzione dei locali la intestazione delle utenze principali.

6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

CAPO 2°

COMMISURAZIONE E TARIFFE

Art. 7 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo art. 12;

b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lett. a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) il vano scala.

2. Sono pure tassabili le parti comuni del condominio occupate o detenute in via esclusiva.

Art. 8 TARIFFE

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 4.

2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro il 31 ottobre dell'anno precedente **e comunque entro la data prevista per l'approvazione del bilancio**, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato A, annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79 - comma 4 - del Decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.

5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del Decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;

b) la condizione finanziaria del Comune;

c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;

- d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, è stato applicato il criterio di cui all'allegato "A" del presente regolamento;
- e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

6. Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:

- a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
- b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;
- c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo art. 24.

Art. 9 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie, in base ai criteri di cui all'allegato "A", annesso al presente Regolamento:

DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE

Cat. 1 - Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, delle mense e simili.

Cat. 2 - Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati e minimercati di alimentari con superficie di vendita non inferiore ai 200/mq.;

Cat. 3 - Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, dei fast-foods, delle paninoteche, delle pizzerie al taglio e simili.

Cat. 4 - Locali delle sale da ballo, delle discoteche, delle sale da giochi, nonché i locali dei circoli, clubs e simili, in cui si somministrano bevande ed alimenti.

Cat. 5 - Locali degli alberghi, anche diurni, delle locande, delle pensioni e degli stabilimenti balneari, con annesso servizio di ristorazione;

Cat. 6 - Locali degli esercizi di vendita di generi alimentari non previsti alla categoria 2:

Cat. 7 - Locali degli ambulatori, dei poliambulatori diversi da quelli di cui all'art. 12, comma 1, lettera l), del presente Regolamento Comunale, degli studi medici e veterinari (compresi i locali per toeletta animali), dei laboratori di analisi chimiche e cliniche, degli studi fisioterapici, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune e simili.

Cat. 8 - Locali degli esercizi commerciali per la vendita di generi diversi da quelli previsti alle categorie 2 e 6.

Cat. 9 - Locali degli studi professionali o di grafica, progettazione e simili, degli uffici commerciali, delle agenzie assicurative, delle agenzie finanziarie, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, totip ed enalotto, delle autoscuole, degli studi e delle sedi di radio e televisioni, delle banche e degli istituti di credito.

Cat. 10 - Locali delle imprese industriali ed artigianali in genere, quali: stabilimenti industriali e artigianali, per la lavorazione e/o produzione di vetro, mattoni, e di altri materiali per l'edilizia in cemento, pietra, terracotta, calcestruzzi, ceramica e materiale refrattario; per lavorazione di metalli e leghe in genere, del legno, per industrie o imprese artigianali, metalmeccaniche o di produzione di macchine utensili, accessori e utensileria meccanica, locali in genere dei laboratori e botteghe degli artigiani (non adibiti alla vendita al dettaglio dei propri prodotti); locali dei caseifici e delle cantine sociali non a carattere industriale.

Cat. 11 - Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali, commerciali, o artigianali, ovvero, se al servizio di tali attività, fisicamente e spazialmente separati dai locali in cui le attività sono esercitate; delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.

Cat. 12 - Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali e case di cura diversi da quelli di cui all'art.

12, comma 1, lettera l) del presente Regolamento Comunale, degli istituti ed imprese private per l'insegnamento di arti, professioni, mestieri, lingue, informatica, ballo e simili (organizzati non in forma di impresa) e delle palestre in genere non annesse ad istituti scolastici.

Cat. 13 - Locali dei teatri e cinematografi.

Cat. 14 - Locali degli enti pubblici non economici, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sociale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, dei circoli ricreativo-culturali.

Cat. 15 - Locali delle scuole pubbliche e private abilitate all'insegnamento secondo il vigente ordinamento scolastico (asili - elementari - medie).

Cat. 16 - Locali delle abitazioni civili in genere.

Cat. 17 - Locali delle autorimesse private e simili.

Cat. 18 - Aree adibite a mercati all'aperto, aree adibite a distributori di carburanti, aree adibite a campeggi, aree adibite a parcheggi e posteggi.

2. I locali e le aree accessori, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.

3. Ai fini della individuazione della categoria e sottocategoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree, da parte del soggetto tassabile, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

4. La classificazione di cui al comma 1 deve essere verificata almeno ogni quattro anni, attraverso campagne di monitoraggio, diretto o indiretto, da attuarsi su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento.

Art. 10 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

Art. 11 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all'art. 19, comma 6, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente art. 10, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

2. Le riduzioni di superficie di cui al comma 2 sono applicate con le modalità indicate nell'art. 66, comma 5, del Decreto.

3. La superficie delle parti comuni dei fabbricati non condominiali è imputata pro-quota ai singoli utilizzatori. Alla superficie riguardante i fabbricati non condominiale del precedente periodo, sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni e agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a)ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi, farmacie: 85%;
- b)lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- c)autocarrozzerie, officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole 80%,
- d)elettrauto e gommisti 70%;
- e)caseifici e cantine vinicole: 70%;
- f)falegnamerie, fonderie, ceramiche e smalterie officine di carpenteria metallica 80%,
- g)tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%.
- h)laboratori fotografici ed eliografie: 85%

i)allestimenti pubblicitari, insegne luminose, lavorazione di materie plastiche e vetroresine, distributori di carburanti, autolavaggi, autorimesse: 90%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 6, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia

6. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti:

a)sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:

- ❑ le aree non utilizzate, nè utilizzabili, perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- ❑ le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- ❑ le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

b)sono commisurate separatamente, perchè autonomamente tassabili:

- ❑ le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi;
- ❑ i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

7. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 12 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI (per legge)

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del Decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante.

Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

- a) i ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a MT. 1.50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonchè altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;
- b) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. N. 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;
- c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo; e comunque in possesso dei requisiti previsti al precedente punto d);
- d) i locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione (senza lavorazione);
- e) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;

- f) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11 comma 6;
- g) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. n. 146/1994;
- h) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;
- i) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- j) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica-sportiva;
- k) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
- l) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
- m) cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- n) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- o) aree scoperte pertinenziali ed accessorie delle abitazioni, comprese le aree adibite a verde anche se eccedenti i 200 mq. sia di pertinenza delle abitazioni che degli immobili destinati ad attività operative.

2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 24, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5, del Decreto.

4. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 13 RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non è effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 mt. **E fino a 800 mt;**

b) in misura pari al 30% della tariffa se la distanza suddetta supera gli 800 mt.;

fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nel contenitore più vicino.

2. Nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, del Decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, la tassa è ridotta:

- a) Al 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
- b) Al 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato regolamento.

3. Le riduzioni previste al comma 2 sono concesse alle seguenti condizioni:

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato.
- b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare.
- c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dalla Azienda che gestisce il servizio;
- d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dalla predetta Azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, e semprechè le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

4. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati, si applicano le riduzioni tariffarie di cui al comma 1, secondo le distanze ivi previste.

5. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di servizio come da art. 59 comma 4 del Decreto:

- il dovere conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1 Km. , rispetto alle prescrizioni del regolamento;
- la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento;
- la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

6. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell' art. 59, comma 4, del Decreto.

7. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

8. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del Decreto comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

9. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del Decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 1.

ART. 14 AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con decorrenza 1° gennaio 1996 ed alle seguenti ulteriori condizioni:

1) la verifica se l'occupante dell'abitazione è unico è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto, esistente alla data di presentazione della domanda, con effetto dall'anno successivo dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica.

Comunque, la riduzione di cui all'art. 1 - comma a) - non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq. 40. Tale limitazione non vale ai fini dell'agevolazione di cui al successivo art. 15, comma 4;

2) la riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;

3) la riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana. L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana non dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 26;

4) per la riduzione di cui alla lett. d) del comma 1 è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli Italiani residenti all'estero (AIRE).

~~3. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa del fabbricato rurale se abbinata a concimaia attiva. Tale riduzione è applicata a condizione che l'utilizzatore dell'abitazione sia coltivatore diretto del fondo o imprenditore agricolo a titolo professionale iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, oppure sia titolare di trattamento pensionistico INPS derivante da attività agricola e continui a svolgere la coltivazione del fondo. Per usufruire della presente riduzione è necessaria presentare richiesta ogni anno entro il termine previsto dall'art. 19, comma 3, del presente Regolamento utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi. Per l'anno 2005 tale termine è spostato al 15 aprile. In caso di mancata presentazione della domanda il beneficio decade automaticamente.~~

4. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo (derivanti, cioè, da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione), effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente

utilizzata per l'attività. Tale riduzione, comunque, non può eccedere il 50% della tariffa ordinaria.

ART. 15 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Esenzione totale della tassa per l'abitazione occupata da persone assistite permanentemente dal Comune per disagiate condizioni socio e/o economiche attestate da dichiarazione dei Servizi Sociali.
2. Riduzione del 30 % del tributo per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi più di 65 anni di età, quando il reddito di pensione da ciascun occupante dichiarato, decurtato dall'eventuale canone di affitto pagato (regolarmente documentato) non risulti (pro capite) superiore al minimo INPS e non possiedono altre proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale oltre all'abitazione in questione e a eventuali pertinenze
3. Sono escluse dal pagamento del tributo le organizzazioni senza fini di lucro, costituite per fini di solidarietà, culturali e di promozione locale, iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale (L.R. 34/2002) e le ONLUS di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1996, n. 460. Non usufruiscono dell'esclusione i locali dagli stessi occupati, nei quali viene svolta attività di somministrazione alimenti e bevande continuativamente nel corso dell'anno. In questo caso la tassa è ridotta del 50%.
4. Per i locali utilizzati da attività di volontariato e per fini non commerciale occupati dall'Ente Croce Rossa Italiana e dalle Parrocchie, la tassa è ridotta del 70%.
5. La tassa è ridotta del ~~30~~ 20% sulle utenze domestiche di coloro che attuano il compostaggio dei rifiuti organici dell'orto, giardino e cucina e la raccolta differenziata di vetro, plastica, carta, alluminio e pile in modo continuativo nel corso dell'anno. Sono escluse le utenze stagionali.
6. La tassa è ridotta del ~~30~~ 70% a favore dei locali ad uso "casa di riposo e assistenza per anziani", prevista alla Cat. 12 di cui all'art. 9 del presente regolamento **gestiti da soggetti non commerciali**.
7. La tassa è ridotta del 40% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche pubbliche e private.
8. La tassa è ridotta del 50% a favore dei pubblici esercizi di tipo b) (bar) ai sensi del D.M. 375/88 e dei negozi in sede fissa, di cui alle categorie 3 e 6 dell'art. 9, situati nelle frazioni del Comune.
9. La tassa è ridotta del 30% sulle unità immobiliari non domestiche individuate catastalmente come appartenenti alle categorie C e D, che risultano non utilizzate a qualsiasi titolo.
- ~~10. La tassa è ridotta del 30 % per i locali di agriturismo di cui alle categorie 1 e 5 dell'art. 9 (attività di ristorazione e alloggio) per i quali viene effettuato, in modo continuativo nel corso dell'anno, il compostaggio dei rifiuti organici prodotti nell'attività e la raccolta differenziata di vetro, plastica, carta, alluminio e pile.~~
10. La tassa è ridotta del 70% a favore delle aree scoperte tassabili di impianti sportivi polifunzionali (campi sportivi, campi polivalenti, piscine...) che svolgono la propria attività per non più di 6 mesi all'anno.

11. Le agevolazioni di cui ai commi da 2) a 10) devono essere richieste entro i termini e con le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento. Secondo le stesse modalità deve essere dichiarato il venir meno delle condizioni di applicazione delle stesse agevolazioni. La sola riduzione di cui ai commi 5 e 10 (compostaggio) deve essere richiesta ogni anno, pena decadenza automatica del beneficio, entro il termine del 20 gennaio utilizzando la modulistica predisposta dal competente ufficio. Saranno considerate valide le denunce presentate su modelli diversi purchè contengano tutti i dati necessari per ottenere la riduzione della tassa.

12. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Decreto Lgs. n. 507/1993, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale e accessorio.

ART. 16 RIDUZIONI A FRONTE DI RISPARMIO DI COSTI

1. E' stabilita la riduzione della tassa:

- a) del 10 % nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, tale da comportare, a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza;
- b) del 10% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25%, e quindi, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- c) del 15%, nel caso delle attività suddette, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del Decreto.

2. La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa per non più di anni 3 decorrenti da quello successivo all'anno in cui sono stati sostenuti i costi, e comunque, per un ammontare complessivo che non può superare il 50% dei costi suddetti; quella di cui alla lettera b) è concessa sulla tassa dell'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti, ed è applicabile anche nei confronti della tassa relativa alle abitazioni civili sempreché sussistano le condizioni sopraindicate.

3. La sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere comprovata anche da specifica dichiarazione dell'Azienda che gestisce il servizio e che l'interessato deve allegare alla domanda di riduzione.

Art.17 LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'**80 70**% della stessa.

Art. 18 INIZIO E CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE

1. La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso d'inizio dell'utenza e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree sono disciplinate dalla legge.
2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale, sottoscritta dal funzionario responsabile di cui all'art. 27, comunicato al Concessionario della riscossione.
3. L'abbuono di cui al comma 2 non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree. Comunque, in caso di cessazione non denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà essere effettuato solamente dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto della data di tassazione a carico di quest'ultimo.

CAPO 3°

DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

Art. 19 DENUNCE

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al Settore comunale "Tributi" - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'Ufficio postale e risultante dal relativo timbro.
Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
3. La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perchè diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto nell'apposito elenco. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del Decreto.
5. La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.
6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi dalla denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.
7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento.
8. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.
9. La denuncia - richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

Art. 20 CONTENUTO DELLA DENUNCIA

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del Decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche la indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo.
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune di Casina.
3. La denuncia di variazione deve contenere anche la indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
5. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il presente regolamento danno diritto alla agevolazione.

Art. 21 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune, tramite il Settore Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
4. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivi diretti a soggetti non occupati, ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4, del Decreto. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi da rapportare al maggiore gettito conseguente agli accertamenti operati.

Art. 22 POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 21, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto, può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Settore comunale Tributi. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 27, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 23 RISCOSSIONE

1-L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti soggetti al tributo dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/93e successive modificazioni ed integrazioni in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia. Gli importi sono riscossi, a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, e l'intera somma ripartita in due rate di pari importo con scadenza 31 maggio e 30 settembre, oppure in una rata unica con scadenza al 31 luglio, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune di Casina; mediante versamento diretto presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario; la riscossione può avvenire anche attraverso il sistema "bancomat" o a mezzo carta di credito, qualora specificatamente definito negli aspetti tecnico/procedurali con apposite disposizioni. Su istanza del contribuente, che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate della somma dovuta, ed il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca della rateizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione. Il mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal Regio Decreto 14.04.1910 n. 639, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

2-La variazione dell'ammontare della tassa, dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

CAPO 4°

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 24 - RIMBORSI

1- I rimborsi spettanti, nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo versato non dovuto, sono disposti nei termini previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2- L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

3- Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

Art. 25 SANZIONI

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni pecuniarie nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge. E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante.

2. La pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 3, del Decreto, oltre che per le violazioni indicate in detto articolo, è applicata anche per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 474. L'entità della somma, che il trasgressore è ammesso a pagare a mani dell'agente accertatore, è determinata in via preventiva con ordinanza del Sindaco.

3. Nel caso di accertamento retroattivo, si applicano le soprattasse di cui al comma 1 che erano vigenti nell'anno di accertamento. Invece, per quanto riguarda gli interessi, si applicano nella misura vigente nell'anno in cui si procede all'accertamento.

ART. 26 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie di cui all' allegato "B" del presente Regolamento sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.

4. La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art. 77 del Decreto.

5. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea; per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all'art. 74 del Decreto, può sostituire il Dirigente del Settore o di Servizio nelle sedi del contenzioso tributario in rappresentanza del Comune.

Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina legislativa e delle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere presentate al Settore comunale Tributi, entro il 30 settembre 1995:

- a) le denunce relative alle occupazioni che hanno avuto inizio prima della suddetta data e ancora non denunciate e tassate;
- b) le denunce integrative e modificative di quelle già prodotte o tassate in base al precedente ordinamento. In particolare, i soggetti interessati debbono denunciare, comprovandone la superficie con allegazione della planimetria catastale o di documento equivalente convalidato da tecnico iscritto agli albi professionali, i locali e le aree scoperte principali o pertinenziali, in precedenza esclusi dalla tassazione;
- c) le denunce da parte dei condómini, dei locali ed aree occupati in uso esclusivo, nonchè la quota di quelli in uso comune addebitabile ai sensi dell'art. 11, comma 4;
- d) le richieste di detassazione o di riduzioni previste dalla nuova legislazione (art. 59, comma 4; art. 62, commi 2 e 5; art. 66, commi 3, 4 e 5) e dal presente Regolamento (artt. 15 e 16);
- e) l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi responsabili;

2. Ai fini dell'applicazione della tassa per gli anni fino al 1995 compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui all'art. 15 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 68 in data 28.09.1990, (classificazione, peraltro, pure essa determinata, di massima, con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti) e, per quanto concerne le tariffe, a quelle deliberate o in vigore per detti anni.

3. In caso di accertamento riguardante la tassa di anno anteriore al 1996, le eventuali sanzioni applicabili sono quelle vigenti nell'anno medesimo.

4. Fino a quando non saranno insediate le Commissioni tributarie provinciali di cui ai DD. Lgs. 31/12/1992, nn. 545 e 546, il ricorso previsto all'art. 22, comma 4, del presente Regolamento va diretto alla Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia - Romagna - Sezione staccata di Reggio Emilia.

Art. 29 ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, così come fissate dall'art. 30 successivo, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", vigente approvato con atto del C.C. n. 68 in data 28.09.1990, modificato ed integrato con atto del C.C. n. 10/2004.

2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri Regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 30 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e successivamente inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 31 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507.

ALLEGATO "A"

Criteri per l'articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività e per la determinazione delle tariffe (artt. 8 e 9 del Regolamento).

1. GENERALITA'

La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di locale od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (art. 65, comma 3, D. Lgs. 15/11/93, n. 507), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la rideterminazione negli anni futuri delle tariffe.

A tale scopo, è opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. DEFINIZIONI

- Coefficiente di produttività specifica (qi): per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in Kg/mq/anno.
- Coefficiente medio di produttività specifica (qm): per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Kg/mq/anno.
- Indice di produttività specifica (Ips): per indice di produttività specifica, proprio della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica così come sopra definiti. E' un numero puro.
- Indice di qualità specifica (Iqs): per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.
- Costo convenzionale del servizio (C): per costo del servizio si intende il valore definito all'art. 4 del Regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in L/anno.
- Superficie totale (St): per superficie totale si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq.
- Tariffa media convenzionale (o Costo medio generale netto per unità di superficie) (tm): per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in £/mq anno.

3. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa vengono determinati:

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuati su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali o da altri enti od istituti di ricerca.

4. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree (espresse le prime con A e le altre con B o C), tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto.

Ciascuna delle "i" classi di contribuenza, così individuate, è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_i (kg/mq/anno)
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica $Ipsi$ dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica q_i ed il coefficiente medio di produttività specifica qm ;
- da un proprio valore dell'indice di qualità specifica ($Iqsi$).

5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$$- \quad t_i = Ipsi * Iqsi * t_m \quad (\text{£/mq}),$$

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media t_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

6. MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA E DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del Comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio. La frequenza di tale controllo dovrà essere almeno quadriennale, e le modalità di accertamento saranno analoghe a quelle di cui al punto 3.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.